



Informazioni sul CNL per il personale domestico (Stato: agosto 2020)

1. Definizione del contratto normale di lavoro

Il diritto svizzero del lavoro prevede due tipi di contratti normali di lavoro (CNL):

a) CNL contenente **disposizioni relative al rapporto di lavoro** (stipula, condizioni di lavoro, cessazione)

Questo tipo di CNL è direttamente applicabile ai singoli rapporti di lavoro di un determinato ramo, purché datore di lavoro e lavoratore non si siano accordati diversamente. I Cantoni sono tenuti a emanare contratti normali di lavoro per i lavoratori agricoli e per il personale domestico che disciplinano in particolare la durata del lavoro e del riposo nonché le condizioni di lavoro delle donne e dei giovani. Questi CNL sono contenuti nelle raccolte delle leggi cantonali. Qui sotto, il link ai portali internet dei Cantoni:

<https://www.ch.ch/it/annuario/>

b) CNL che stabilisce **salari minimi vincolanti**

Nei rami in cui non esiste un contratto collettivo di lavoro e in caso di offerte ripetute e abusive di salari inferiori a quelli usuali per il luogo, la professione o il ramo, possono essere emanati contratti normali di lavoro che stabiliscono salari minimi vincolanti validi per l'intero ramo e modificabili solamente a vantaggio del lavoratore.

2. Contratto normale di lavoro per il personale domestico del 20 ottobre 2010 che stabilisce salari minimi vincolanti

Il 20 ottobre 2010 il Consiglio federale ha approvato il contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico) che fissa un salario minimo per i lavoratori impiegati nelle economie domestiche private. Il CNL per il personale domestico è valido per l'intero territorio svizzero ad eccezione del Cantone di Ginevra, nel quale era già stato introdotto un salario minimo per i lavoratori domestici.

Dopo la prima proroga nel 2014 e un'altra nel 2017, il 27 novembre 2019 il Consiglio federale ha deciso di prorogare il CNL di altri tre anni e, al tempo stesso, di adeguare il salario minimo.

La modifica del CNL per il personale domestico entra in vigore il 1° gennaio 2020 ed è valida fino al 31 dicembre 2022.

2.1 Campo d'applicazione ed eccezioni

Il CNL personale domestico è applicabile ai rapporti di lavoro con lavoratori impiegati nelle economie domestiche private. Le economie domestiche collettive quali case di cura, pensioni, ospedali, ecc. non sono contemplate.

Il CNL vale unicamente per i rapporti di lavoro con un grado di occupazione minimo di 5 ore in media alla settimana presso lo stesso datore di lavoro. Sono inoltre escluse dal campo d'applicazione alcune categorie come le persone impiegate nell'ambito di una formazione o di uno stage, le persone che si occupano prevalentemente di curare bambini (mamme diurne e baby-sitter), nonché i coniugi, i conviventi e i partner registrati. Non sono contemplati neppure i rapporti di lavoro tra genitori e figli o nonni e nipoti. Le persone impiegate nelle economie domestiche agricole non sottostanno al CNL federale se ai loro rapporti di lavoro è applicabile un CNL cantonale per i lavoratori agricoli.

2.2 I CNL cantonali per il personale domestico rimangono applicabili

Il CNL del Consiglio federale disciplina soltanto i salari minimi. Per quanto concerne le altre condizioni di lavoro quali la durata del lavoro e del riposo, il diritto alle vacanze e ai giorni festivi, l'obbligo del datore di lavoro di continuare a versare il salario in caso di malattia, l'indennizzo del lavoro straordinario, il periodo di prova, la disdetta del rapporto di lavoro ecc., sono applicabili come finora i CNL cantonali per il personale domestico o il diritto svizzero in materia di contratti di lavoro. I due tipi di CNL vengono applicati in maniera complementare.

2.3 Categorie salariali e salari minimi

I salari minimi variano in funzione della qualifica professionale dei lavoratori domestici. Il CNL prevede tre categorie salariali:

- non qualificato;
- non qualificato con quattro anni di esperienza professionale nell'economia domestica;
- qualificato.

Nella categoria "qualificato" rientrano i seguenti lavoratori:

- a) persone in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) di impiegata/o d'economia domestica o che hanno conseguito una formazione professionale di base di almeno tre anni che sia adeguata all'attività da svolgere;
- b) persone in possesso di un certificato federale di formazione pratica (CFP) di addetta/o d'economia domestica o che hanno conseguito una formazione professionale di base di almeno due anni che sia adeguata all'attività da svolgere.

Dal **1° gennaio 2020** per tali categorie sono previsti i seguenti salari minimi orari:

non qualificato	19.20 franchi all'ora
non qualificato con quattro anni di esperienza professionale nell'economia domestica	21.10 franchi all'ora
qualificato con AFC o form. prof. di base di tre anni	23.20 franchi all'ora
qualificato con CFP o form. prof. di base di due anni	21.10 franchi all'ora

Si ricorda che, per i lavoratori domestici **retribuiti a ore**, questi salari non comprendono le indennità per vacanze né per i giorni festivi. Ciò significa che per ogni giorno di ferie e per ogni giorno festivo pagato va versato un supplemento come riportato nella tabella sottostante. I giorni di ferie e i giorni festivi non vengono sommati, bensì calcolati separatamente sulla base del salario orario summenzionato.

Percentuali per il calcolo dei supplementi relativi ai giorni di ferie e ai giorni festivi:

1 giorno = 0,39%	11 giorni = 4,42%	21 giorni = 8,79%	31 giorni = 13,54%
2 giorni = 0,78%	12 giorni = 4,84%	22 giorni = 9,24%	32 giorni = 14,04%
3 giorni = 1,17%	13 giorni = 5,26%	23 giorni = 9,70%	33 giorni = 14,54%
4 giorni = 1,56%	14 giorni = 5,69%	24 giorni = 10,17%	34 giorni = 15,04%
5 giorni = 1,96%	15 giorni = 6,12%	25 giorni = 10,64%	35 giorni = 15,56%
6 giorni = 2,36%	16 giorni = 6,56%	26 giorni = 11,11%	36 giorni = 16,07%
7 giorni = 2,77%	17 giorni = 7,00%	27 giorni = 11,59%	37 giorni = 16,59%
8 giorni = 3,17%	18 giorni = 7,44%	28 giorni = 12,07%	38 giorni = 17,12%
9 giorni = 3,59%	19 giorni = 7,88%	29 giorni = 12,55%	39 giorni = 17,65%
10 giorni = 4,00 %	20 giorni = 8,33 %	30 giorni = 13,04%	40 giorni = 18,18%

Esempio: salario orario 19.20 CHF / 4 settimane di ferie / 1 giorno festivo pagato

Salario orario: **19.20 CHF**

Supplemento giorno festivo (0,39% * 19.20 CHF): +0.1 CHF

Supplemento ferie (8,33% * 19.20 CHF): +1.6 CHF

Salario orario (supplementi inclusi): **20.90 CHF**

Per i lavoratori domestici **retribuiti mensilmente**, la retribuzione si calcola in base al salario orario a seconda delle ore lavorative settimanali da svolgere individualmente.

Panoramica dei salari lordi (calcolati sulla base di 12 mesi) in funzione della durata del lavoro settimanale

Categoria salariale	40 o/s	42 o/s	45 o/s	50 o/s
Non qualificato	3328.00	3494.40	3744.00	4160.00
Non qualificato con 4 anni di esperienza professionale	3657.35	3840.20	4114.50	4571.65
Qualificato AFC (3 anni di form. prof. di base)	4021.35	4222.40	4524.00	5026.65
Qualificato CFP (2 anni di form. prof. di base)	3657.35	3840.20	4114.50	4571.65

Questi salari mensili sono da intendersi come salari lordi prima delle deduzioni per le assicurazioni sociali e l'imposta alla fonte.

Formula di conversione

La conversione del salario orario in **salario mensile lordo** è effettuata come segue:

numero di ore settimanali: 42

numero di settimane in un anno: 52

salario orario: 19.20 franchi

$$\text{salario mensile: } \frac{(19.2 \times 42) \times 52}{12} = 3'494.40 \text{ CHF}$$

3. La fornitura di prestazioni di cura è soggetta ad autorizzazione

Coloro che oltre alle prestazioni come personale domestico offrono anche prestazioni di cura a domicilio ai malati e agli anziani necessitano della relativa qualifica professionale e di un'autorizzazione, conformemente alle leggi cantonali in materia sanitaria. Di norma occorre un'autorizzazione delle autorità sanitarie cantonali se la persona fornisce autonomamente cure a domicilio in modo qualificato, per professione o in casi particolari dietro pagamento. Di norma tra le prestazioni di cura rientrano le attività previste dall'ordinanza sulle prestazioni¹. Rientrano nelle cure anche le **cure di base**, ovvero l'aiuto nell'igiene orale e corporea, l'assistenza per alzarsi dal letto e coricarsi (mobilità), per vestirsi e nutrirsi.

La fornitura di queste prestazioni di cura è soggetta ad autorizzazione anche se non è prescritta da un medico. Di norma per il rilascio dell'autorizzazione sono necessari un diploma riconosciuto di infermiere e due anni di pratica professionale sotto il controllo di uno specialista.

La competenza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione spetta all'autorità sanitaria cantonale. Nella tabella qui sotto troverete i link agli uffici cantonali.

Zurigo	Sciaffusa
Berna	Appenzello Esterno
Lucerna	Appenzello Interno
Uri	San Gallo
Svitto	Grigioni

¹ OPre (RS 832.112.31)

Obvaldo	Argovia
Nidvaldo	Turgovia
Glarona	Ticino
Zugo	Vaud
Friburgo	Vallese
Soletta	Neuchatel
Basilea-Città	Ginevra
Basilea-Campagna	Giura